

PATRIMONIO E TRUST

I presupposti per l'opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale

di Luigi Ferrajoli

Il **fondo patrimoniale** è opponibile ai terzi solo con l'annotazione dell'atto costitutivo a margine dell'atto di matrimonio: lo ribadisce la **Corte di Cassazione** con la recentissima [sentenza n. 27854 del 12/12/2013](#).

Nella vicenda in commento, due coppie di coniugi avevano costituito fondi patrimoniali nei quali avevano fatto confluire beni **immobili**; i suddetti fondi patrimoniali erano stati trascritti presso la **Conservatoria** dei Registri Immobiliari il 17 gennaio 2004.

Successivamente, in data 26 gennaio 2004, un istituto bancario, sulla base di un decreto ingiuntivo, aveva iscritto **ipoteca giudiziale** sui beni conferiti nei fondi patrimoniali, procedendo al pignoramento.

I coniugi avevano proposto opposizione al pignoramento, eccependo l'**illegittimità** dell'azione esecutiva intrapresa dai creditori sui beni costituendi il fondo, poiché la costituzione di tale regime patrimoniale era stata trascritta in una data **precedente** all'iscrizione dell'ipoteca, con conseguente opponibilità ai terzi.

L'**opposizione** era respinta in primo grado; il giudice di merito osservava che “*per giurisprudenza assolutamente consolidata, il fondo patrimoniale di cui all'articolo 167 Cod.Civ. è una convenzione matrimoniale di talché esso, per essere opponibile ai creditori, va annotato a margine dell'atto di matrimonio, laddove la trascrizione imposta per gli immobili dall'articolo 2647 Cod.Civ., risponde ad una funzione di pubblicità - notizia e non sopprime al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, formalità che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi ne abbiano acquisito altrimenti*”.

Gli esecutati proponevano ricorso per Cassazione lamentando la carenza di **motivazione** della sentenza impugnata poiché il giudice di merito si era limitato a richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità senza confutare le **argomentate** ragioni di dissenso esposte dagli opposenti, oltre che vizi motivazionali, con riferimento sia alla contestata **equiparazione** del fondo patrimoniale alle convenzioni matrimoniali, di cui all'articolo 159 Cod.Civ., sia alla degradazione della pubblicità rinveniente dalla **trascrizione**, da dichiarativa a meramente notiziale.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso osservando che, secondo un **consolidato**

orientamento giurisprudenziale, la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'articolo 167 Cod.Civ. è soggetta alle disposizioni dell'articolo 162 Cod.Civ. circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del comma 4, che ne condiziona l'**opponibilità** ai terzi all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. In tale prospettiva, la **trascrizione** del vincolo per gli immobili, imposta dall'articolo 2647 Cod.Civ., resta degradata a mera pubblicità - notizia, inidonea, come tale, a sopperire al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, formalità quest'ultima che **non ammette** deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

La Suprema Corte rammenta inoltre che la **Corte Costituzionale**, con la sentenza n. 111 del 06/4/1995, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 162, 2647 e 2915 Cod. Civ., nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui **beni immobili** a mezzo di convenzione matrimoniale, l'opponibilità ai terzi sia determinata unicamente dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziché anche dalla annotazione a margine dell'**atto di matrimonio**, ha osservato che la necessità di effettuare **ricerche** sia presso i registri immobiliari, sia presso quelli dello stato civile, costituisce un **onere** che, sebbene fastidioso, non può dirsi eccessivamente gravoso, non soltanto rispetto al diritto di agire in giudizio, ma anche rispetto agli articoli 29 e 3 Cost., in quanto una duplice forma di **pubblicità** per la costituzione dei fondi in parola trova giustificazione nel generale rigore necessario alle deroghe al regime legale e nell'esigenza di **contemperare** gli interessi contrapposti, della conservazione del patrimonio per i figli fino alla maggiore età dell'ultimo di essi, da un lato, e dell'impedimento di un **uso distorto** dell'istituto a danno delle garanzie dei creditori, dall'altro.

Conseguenza di ciò è che l'**annotazione** di cui all'articolo 162, comma 4, Cod.Civ., che è norma speciale, è l'unica forma di pubblicità idonea ad assicurare l'**opponibilità** della convenzione matrimoniale ai terzi, mentre la trascrizione di cui all'articolo 2647 Cod.Civ., che è norma generale, ha funzione di mera **pubblicità-notizia**, come correttamente ritenuto dal giudice di merito che aveva argomentato il proprio convincimento con una congrua motivazione.